



COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 24.06.2013

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento	Pag. 5
Art. 2 – Interpretazione	Pag. 5
Art. 3 – Definizioni	Pag. 5

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Insediamento e costituzione del Consiglio Comunale

Art. 4 - Sede delle adunanza	Pag. 6
Art. 5 - Prima seduta	Pag. 6

Capo II - Presidente

Art. 6 - Il Presidente del Consiglio Comunale	Pag. 7
Art. 7 - Elezione, durata in carica e cessazione del Presidente del Consiglio Comunale	Pag. 8

Capo III - I gruppi consiliari

Art. 8- Costituzione	Pag. 8
Art. 9 - Conferenza dei capigruppo consiliari	Pag. 8
Art. 10 - Gruppi consiliari - attività – mezzi	Pag. 9

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

Art. 11 - Composizione e nomina	Pag. 9
Art. 12 – Commissioni temporanee	Pag. 9
Art. 13 Commissioni di studio	Pag. 9

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Esercizio del mandato elettivo

Art. 14 - Riserva di legge	Pag. 10
Art. 15 - Divieto di mandato imperativo	Pag. 10
Art. 16 - Gettone di presenza e rimborso spese	Pag. 10

CAPO II - Doveri

Art. 17 - Responsabilità personale	Pag. 10
Art. 18 - Obbligo del segreto	Pag. 10
Art. 19 – Obblighi	Pag. 10
Art. 20 - Astensione obbligatoria	Pag. 11
Art. 21 - Situazione patrimoniale	Pag. 11

CAPO III - Diritti

Art. 22 - Diritto di informativo e di accesso agli atti	Pag. 11
Art. 23 - Diritto di iniziativa	Pag. 11
Art. 24 - Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno	Pag. 12
Art. 25 - Interrogazioni – Interpellanze	Pag. 12
Art. 26 - Ordini del giorno	Pag. 13
Art. 27 – Mozioni	Pag. 13
Art. 28 - Mozione d'ordine	Pag. 13

Art. 29 – Trasformazione delle interpellanze in mozioni	Pag. 13
Art. 30 – Raccomandazioni,celebrazioni,commemorazioni	Pag. 13

CAPO IV - Durata in carica

Art. 31 - Entrata in carica dei consiglieri	Pag. 14
Art. 32 – Dimissioni	Pag. 14
Art. 33 – Decadenza	Pag. 14

TITOLO IV - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Convocazione

Art. 34 - Convocazione del Consiglio Comunale	Pag. 14
Art. 35 - Avviso di convocazione	Pag. 14

CAPO II - L'ordine del giorno

Art. 36 - Norme di compilazione	Pag. 15
Art. 37 - Pubblicità della convocazione	Pag. 16

CAPO III - Ordine delle adunanze

Art. 38 - Deposito degli atti	Pag. 16
Art. 39 - Adunanze di prima convocazione	Pag. 17
Art. 40 - Adunanze di seconda convocazione	Pag. 17

CAPO IV - Pubblicità delle adunanze

Art. 41 - Adunanze pubbliche	Pag. 17
Art. 42 - Adunanze segrete	Pag. 18
Art. 43 - Adunanze aperte o congiunte	Pag. 18

CAPO V - Disciplina delle adunanze

Art. 44 - Compiti e poteri del Presidente	Pag. 19
Art. 45 - Comportamento dei consiglieri	Pag. 19
Art. 46 - Comportamento del pubblico	Pag. 19

CAPO VI - Ordine dei lavori

Art. 47 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 20
Art. 48 - Partecipazione degli Assessori	Pag. 20
Art. 49 - Gli scrutatori	Pag. 20
Art. 50 – Comunicazioni	Pag. 20
Art. 51 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	Pag. 21
Art. 52 - Svolgimento delle mozioni	Pag. 21
Art. 53 - Svolgimento degli ordini del giorno	Pag. 21
Art. 54 – Tempi di discussione di interrogazioni , interpellanze e mozioni	Pag. 22
Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 22
Art. 56 - Norme per la discussione generale	Pag. 22
Art. 57 - Presentazione di emendamenti	Pag. 23
Art. 58 - Modalità di discussione di emendamenti e di ordini del giorno sulla proposta	Pag. 23
Art. 59 - Questione pregiudiziale o sospensiva	Pag. 23
Art. 60 - Fatto personale	Pag. 23
Art. 61 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto	Pag. 24
Art. 62 - Termine dell'adunanza	Pag. 24

TITOLO V - VOTAZIONI

CAPO I - Votazioni

Art. 63 - Modalità generali	Pag. 24
Art. 64 - Votazioni in forma palese	Pag. 25
Art. 65 - Votazione per appello nominale	Pag. 25
Art. 66 - Votazioni segrete	Pag. 25
Art. 67 - Esito delle votazioni	Pag. 26
Art. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	Pag. 26

CAPO II - Verbale delle adunanze

Art. 69 - La partecipazione del Segretario	Pag. 26
Art. 70 - Il verbale dell'adunanza	Pag. 27

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - Applicazione

Art. 71 - Entrata in vigore	Pag. 27
Art. 72 - Diffusione	Pag. 27

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Materia del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale, al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 2 – Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario, salvo appello seduta stante al consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.
2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento sono presentate per iscritto al Presidente, il quale incarica il Segretario di istruire la pratica e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, al consiglio comunale che decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Una volta adottato l'atto interpretativo della norma, sullo stesso non sono ammesse ulteriori eccezioni.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e, sentiti i capigruppo presenti in aula ed il Segretario, risolve le eccezioni sollevate.

Art. 3 – Definizioni

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
 - b) consiglieri in carica o assegnati: per consiglieri in carica o per consiglieri assegnati si intende la somma dei consiglieri previsti dalla legge e il Sindaco, salvo che per quest'ultimo non venga prevista espressamente l'esclusione;
 - c) Consigliere anziano: ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del sindaco; in caso di parità di voti è consigliere anziano il più anziano d'età, in caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati;
 - d) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri ed alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;
 - e) numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - f) diversi tipi di maggioranza:

- per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei consiglieri presenti in aula;
 - per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei consiglieri in carica o assegnati;
 - per maggioranza qualificata si intende i due terzi dei consiglieri in carica o assegnati;
- g) seduta: è la riunione dei consiglieri dal momento in cui il presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono adottate;
- h) ordine del giorno: l'espressione ha due significati:
- elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;
 - documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri;
- i) aggiornamento della seduta: è il rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a una riunione successiva;
- j) per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma;
- k) per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.
- l) giorni liberi: si intendono tutti i giorni compreso il sabato ed escluse le domeniche e festività nazionali e locali.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - Insediamento e costituzione del consiglio

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso il Centro Civico "A.Moro", in apposita sala.
2. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo può stabilire che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, oppure sussistano ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio nei luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede, ove si tiene l'adunanza del consiglio, deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 5 - Prima seduta

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso fino all'elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale.
3. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente neo-eletto.
4. Nel caso in cui il Sindaco sia assente, la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

5. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

CAPO II - Presidente

Art. 6 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, assicura inoltre il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio comunale e dei singoli consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal consiglio comunale.
3. Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci esercita i poteri previsti dall'art.15-ter dello Statuto ed in particolare:
 - a) la rappresentanza del consiglio;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno che è automatica per le funzioni proprie dei singoli consiglieri e per quanto attiene alle dimissioni, decadenze, supplenze degli stessi; mentre è ricettiva dei punti presentati dal sindaco, dalla giunta e dagli altri soggetti previsti dallo statuto
 - c) la direzione dei lavori del consiglio assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;
 - d) la fissazione della data delle riunioni del consiglio, previa consultazione con il Sindaco;
 - e) la sottoscrizione e la diramazione degli avvisi di convocazione di consiglio;
 - f) la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - g) l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - h) la presidenza della conferenza dei capigruppo;
 - i) l'attivazione e il coordinamento delle commissioni consiliari e delle altre commissioni eventualmente istituite e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
 - j) la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari;
 - k) l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione delle missioni fuori dal comune;
 - l) la cura dei rapporti periodici del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
5. Al Presidente compete inoltre:
 - a) esaminare le giustificazioni delle assenze dei consiglieri dalle sedute e proporre al consiglio i provvedimenti conseguenti;
 - b) attuare ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicurare agli stessi la collaborazione per la formulazione e presentazione di proposte di atti deliberativi, ordini del giorno, mozioni ed interrogazioni;
 - c) ha facoltà di invitare alle sedute del consiglio per una audizione persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

6. Il Presidente cura e promuove i rapporti del consiglio con il Sindaco, la giunta, il collegio dei revisori dei conti, nonché con i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende e Istituzioni e negli altri organismi a cui il Comune partecipa.

Art. 7 - Elezione, durata in carica e cessazione del presidente del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio, con l'esclusione dall'elettorato passivo del Sindaco, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'elezione avviene con voto segreto.
3. In caso di assenza del Presidente, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano. In caso di assenza di quest'ultimo, la presidenza spetta al consigliere che immediatamente lo segue per cifra elettorale in graduatoria.
4. Il Presidente dura in carica fino al termine della legislatura o fino alla decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.
5. Il Presidente può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due/quinti) dei consiglieri assegnati e votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di gravi e ripetute violazioni di leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

CAPO III - I gruppi consiliari

Art. 8 – Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppo consiliare, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Generale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo – eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il Consigliere indicato all'art. 13, comma 3, dello Statuto.
3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Generale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
4. Qualora più Consiglieri non intendano appartenere al gruppo in cui sono stati eletti, possono costituirsi in Gruppo Misto. Il Gruppo Misto non può essere costituito da un unico Consigliere.
5. Qualora il singolo Consigliere non intenda appartenere al proprio o ad altro gruppo e non sia possibile costituire il Gruppo Misto, può godere delle seguenti prerogative:
 - a) partecipare come uditore alla Conferenza dei Capi Gruppo;
 - b) usufruire degli strumenti di cui all'art. 13, comma 4, dello Statuto Comunale.

Art. 9 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, con il quale concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risultati utili per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. Il Consiglio Comunale può incaricare la Conferenza dei Capi gruppo di formulare pareri e/o proposte su specifiche materie, al fine di rendere più funzionali i lavori dell'assemblea consiliare.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e vi partecipa il Segretario generale o il suo sostituto. Possono assistere il Sindaco e i funzionari comunali richiesti dal Presidente.
5. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente, quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 dei capi gruppo. Nel caso i gruppi presenti in Consiglio Comunale siano solamente 2, tale richiesta potrà essere formulata da un solo capo gruppo.
6. La riunione della Conferenza dei capi gruppo è valida, quando è presente almeno la metà dei capi gruppo e il Presidente o un suo delegato.
7. I capi gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
8. Delle riunioni della Conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Generale o di un funzionario dallo stesso designato.

Art. 10 - Gruppi consiliari - attività – mezzi

1. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei locali, arredi, strumentazione informatica e materiale di cancelleria necessari al funzionamento dei gruppi stessi.

CAPO IV - Commissioni consiliari

Art. 11 - Composizione e nomina

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce le Commissioni di cui agli artt. 14 e 15 dello Statuto comunale.
2. L'istituzione, i compiti e le modalità di funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari.
3. Non possono far parte delle Commissioni il Sindaco e gli Assessori.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

Art. 12 - Commissioni temporanee

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee per affrontare argomenti di carattere straordinario, determinandone le modalità di funzionamento e la loro composizione numerica.
2. Possono, su invito della Commissione, far parte delle Commissioni temporanee il Sindaco e gli Assessori.

Art. 13 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti o temporanee l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuitegli dalle leggi e dallo statuto.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - Esercizio del mandato elettivo

Art. 14 - Riserva di legge

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. Per la partecipazione a particolari cerimonie o manifestazioni può essere costituita dal Presidente una delegazione consiliare nella quale trovino rappresentanza tutti i gruppi consiliari.

Art. 15 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.

Art. 16 - Gettone di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione al consiglio ed alle commissioni consiliari permanenti nella misura stabilita dalle leggi.
2. I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal Comune, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

CAPO II – Doveri

Art. 17 - Responsabilità personale

1. Il Consigliere è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla votazione.

Art. 18 - Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto in specie per quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 19 – Obblighi

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fa parte.

Art. 20 - Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del TUEL.
2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.

Art. 21- Situazione patrimoniale

1. I consiglieri, all'inizio e alla fine del mandato, sono tenuti a dichiarare e rendere pubblica la propria situazione patrimoniale, nel rispetto della normativa vigente in materia .
2. I consiglieri entro 3 (tre) mesi dalla proclamazione sono tenuti a presentare la propria situazione patrimoniale e, annualmente, sono altresì tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni patrimoniali.
3. Entro 3 (tre) mesi dalla cessazione dalla carica i consiglieri sono tenuti a presentare la loro situazione patrimoniale.
4. L'obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale è estesa ai componenti della giunta.
5. In caso di non ottemperanza alle disposizioni contenute nei precedenti commi, si applica al consigliere inadempiente la sanzione da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00, secondo le modalità previste dalla L.689/'81.

CAPO III – Diritti

Art. 22 - Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. I consiglieri comunali per acquisire tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, delle sue aziende e degli enti dipendenti o a cui il Comune partecipa.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 si esercita secondo le modalità e le forme previste dal vigente regolamento di accesso agli atti.
3. I consiglieri comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute di cui alla legge 196/2003 e successive modificazioni.
4. I consiglieri comunali dispongono della posta elettronica istituzionale dove ricevono le informazioni utili, fatto salvo diverso indirizzo elettronico dagli stessi comunicato. Ai capigruppo viene inoltre inviato per posta elettronica l'elenco delle deliberazioni adottate dalla giunta. Le deliberazioni di cui all'elenco a cura della Segreteria vengono depositate in Segreteria per la visione da parte dei consiglieri.

Art. 23 - Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del TUEL. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco e al Segretario generale per la dovuta

conoscenza ed ai funzionari competenti i quali provvedono all'istruttoria e al rilascio dei relativi pareri nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio. Qualora l'istruttoria si concluda favorevolmente, il funzionario ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio, il quale iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

3. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
4. I consiglieri possono presentare gli emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'o.d.g. del consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio e alla segreteria generale almeno due giorni liberi prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. I funzionari ne curano in via d'urgenza l'istruttoria.

Art. 24 - Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze , mozioni ed ordini del giorno

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno o mozioni relativi allo stesso argomento, la conferenza dei capigruppo esamina gli stessi per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, gli ordini del giorno e le mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere discusse contemporaneamente.

Art. 25 - Interrogazioni – Interpellanze

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, al Sindaco o alla Giunta intese a conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, e se la Giunta o il Sindaco abbiano intenzione di assumere una decisione su un fatto specifico.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e le finalità in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere sempre formulate in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.
4. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che alla interrogazione o all'interpellanza è data risposta scritta. La risposta scritta, a firma del Sindaco o assessore competente, deve pervenire al consigliere entro trenta giorni dalla richiesta e l'interrogazione o l'interpellanza non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. L'interrogazione e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile consiliare, purchè presentate prima della convocazione del consiglio comunale. Le interrogazioni e le interpellanze presentate dopo il termine stabilito sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio successivo.

Art. 26 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono in un documento scritto di contenuto politico-amministrativo con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.
2. Sono presentati per iscritto al Presidente, prima della convocazione della conferenza dei capigruppo e sono trattati dopo le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.
3. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione, di discussione e di voto degli emendamenti sono disciplinate dall'art.58 del presente regolamento.
4. Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Art. 27 – Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito delle attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto prima della convocazione della conferenza dei capigruppo. La mozione presentata dopo il termine stabilito viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme contenute nell'art.58 del presente regolamento.

Art. 28 - Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo verbale alla legge o al regolamento o il rilievo sui modi e l'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o con il quale si intenda procedere alla votazione. E' presentata nel corso dell'adunanza da uno o più consiglieri e ha la precedenza su ogni altra. Sulla sua ammissibilità decide il Presidente.

Art. 29 - Trasformazione delle interpellanze in mozioni

1. E' riservata all'interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione.
2. La mozione che il Consigliere presentasse dopo una interpellanza, viene inserita nell'ordine del giorno del Consiglio successivo, osservando in ogni caso la procedura prescritta per le proposte da parte dei Consiglieri.

Art. 30 - Raccomandazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Ogni Consigliere, all'inizio di ogni seduta consiliare, può rivolgere al Sindaco od alla Giunta raccomandazioni anche su oggetti che non siano all'ordine del giorno. Potrà, inoltre, chiedere la parola per celebrazioni o commemorazioni per la durata di non oltre cinque minuti.
2. La trattazione di raccomandazioni, celebrazioni o commemorazioni deve rientrare nel tempo indicato al 1 comma dell'art. 54.

CAPO IV - Durata in carica dei consiglieri

Art. 31 - Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 32 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al protocollo generale dell'ente in forma scritta, e debitamente firmate, e indirizzate al Presidente. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 33 - Decadenza

1. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, secondo quanto stabilito dall'art.12-bis dello Statuto.

TITOLO IV - LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – Convocazione

Art. 34 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 10 del vigente statuto comunale.
2. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, quando sussista l'esigenza di un immediato esame di determinati argomenti. L'urgenza deve essere motivata nell'avviso di convocazione che deve essere recapitato al Consigliere almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 10 dello statuto.
4. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta dal Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 15 – bis, comma 2, dello statuto.
5. La prima convocazione del Consiglio Comunale dopo l'elezione del Sindaco viene disposta, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello statuto.

Art. 35 - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
2. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del timbro del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da chi, per legge, compete effettuare la convocazione.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, può essere recapitato secondo le seguenti modalità:
 - a) a mezzo di messo comunale al domicilio del Consigliere o eventualmente in altro luogo del comune, indicato per iscritto dal Consigliere. In tali casi la consegna dell'avviso di convocazione dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale;
 - b) Mediante telegramma o raccomandata;
 - c) Mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
 - d) Mediante fax, su richiesta del Consigliere. In questo caso l'invio dell'avviso di convocazione dovrà risultare dalla ricevuta di ritorno del fax stesso;
 - e) Mediante invio, tramite pec dell'ente, alla PEC del consigliere, se richiesto dallo stesso
 - f) Mediante avviso rilasciato al domicilio del Consigliere di deposito dell'atto di convocazione da ritirare presso la Segreteria comunale.
6. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui ai precedenti commi sono esclusi i giorni festivi ricorrenti nel calendario.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
8. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie e nelle riunioni convocate d'urgenza, sono pubblicati all'Albo per lo stesso periodo previsto per le consegne ai Consiglieri Comunali.
10. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
11. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
12. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
13. I consiglieri che non risiedono nel comune e che non hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), devono indicare per iscritto entro 10 giorni dalla proclamazione, un domicilio nel comune di Marcon a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro avviso o atto pertinente alla carica. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso va spedito alla residenza del consigliere .

CAPO II - L'ordine del giorno

Art. 36 - Norme di compilazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
3. Gli oggetti, di norma, sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) comunicazioni;
 - b) interrogazioni;
 - c) interpellanze;
 - d) mozioni;
 - e) ordini del giorno;
 - f) proposte di delibere
4. La conferenza dei capigruppo può decidere l'iscrizione degli argomenti in ordine diverso rispetto a quanto previsto al periodo precedente

Art. 37 - Pubblicità della convocazione

1. L'ordine del giorno della adunanza è pubblicato all'albo del Comune e sul sito web nello stesso giorno in cui viene inviato ai consiglieri e vi resta esposto fino al giorno successivo dell'adunanza.
2. Gli organi d'informazione, i cittadini e gli altri soggetti interessati ad assistere all'adunanza hanno comunicazione della convocazione a mezzo della pubblicazione di manifesti in cui sono riportati il giorno, l'ora e la sede di convocazione del consiglio.

CAPO III - Ordine delle adunanze

Art. 38 - Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nella sala della riunione, nel giorno dell'adunanza e presso la segreteria nei cinque giorni precedenti la stessa. In pari tempo, cioè entro i cinque giorni antecedenti quello dell'adunanza, gli atti sono trasmessi ai Capigruppo consiliari, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i consiglieri per posta elettronica.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri previsti per legge. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al consiglio comunale gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti sono posti, dal giorno della presentazione, a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.
6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 39 - Adunanza di prima convocazione - Numero legale delle sedute

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora la seduta di prima convocazione fosse dichiarata deserta per mancanza del numero legale, alla seduta di seconda convocazione devono essere presenti almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Generale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente procede, ad intervalli, a nuovi appelli entro e non oltre un'ora da quella indicata nell'avviso.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale, il quale, quando in base a tali comunicazioni o su richiesta di singoli Consiglieri, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e deve disporre la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 40 - Adunanze di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.
2. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nel presente regolamento.
3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.

CAPO IV - Pubblicità delle adunanze

Art. 41 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo successivo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico chiunque può assistere alle adunanze.
3. Il Comune può effettuare le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale, direttamente visionabili dal sito web , per assicurare il rispetto dei diritti della cittadinanza e per una più larga diffusione dei lavori del consiglio. Chiunque voglia effettuare le riprese audiovisive deve darne comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio. E' vietato a chi effettua le riprese intralciare o disturbare i lavori del Consiglio.

4. Il Presidente informerà il consiglio comunale che la seduta viene trasmessa e registrata.
5. Le riprese riguardano esclusivamente lo svolgimento della seduta consiliare. I consiglieri, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine venga registrata. Non può mai essere ripreso il pubblico che assiste alla seduta.
6. Al fine di impedire l'indebita divulgazione di dati sensibili, le riprese di adunanze segrete non possono essere effettuate. Le riprese dovranno essere effettuate dal settore riservato al pubblico. Non è consentito l'impiego di fari illuminanti. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del consiglio comunale possono trasmettere e pubblicare la registrazione anche dividendola in più segmenti, assicurando comunque l'integrità e la comprensibilità degli interventi di ogni singolo consigliere.

Art. 42 - Adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete, quando si debbano trattare questioni che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisce una discussione concernente le qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario ed il Vice Segretario o il responsabile dell'Ufficio Segreteria, nonché agenti di polizia locale vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 43 - Adunanze aperte o congiunte

1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale, politico o amministrativo facciano ritenere opportuno, il Presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo ed il Sindaco può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi dettati da motivazioni particolari.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente del consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Qualora tali adunanze si concludano con un voto, esso può avere per oggetto solo un ordine del giorno o una mozione.
5. Il consiglio comunale può riunirsi in seduta congiunta con i consigli di altri comuni su proposta dei Sindaci per dibattere questioni di carattere generale coinvolgenti gli enti richiedenti e di competenza del consiglio. Qualora i lavori dell'adunanza congiunta di cui sopra si concludano con un voto esso può avere ad oggetto solo un ordine del giorno o una mozione. Ciascun consiglio separatamente procede al voto. Le operazioni di voto vengono verbalizzate da ciascun segretario comunale.
6. Le adunanze congiunte possono essere anche aperte.

CAPO V - Disciplina delle adunanze

Art. 44 - Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art. 45 - Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
4. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
5. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
6. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
7. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
9. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.
10. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o ingiuriose, il Presidente lo richiama, nominandolo. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola, fino alla conclusione dell'argomento.
11. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese

Art. 46 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia locale o di altra forza pubblica.
3. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai consiglieri comunali se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza, avvalendosi della forza pubblica.
5. Nel caso i disordini proseguano, il Presidente, sentita la conferenza capigruppo, può dichiarare sospesa la seduta e rinviarla ad altra data. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Il Presidente, ove vi sia la necessità di rispettare scadenze di legge, prosegue la seduta a porte chiuse.

CAPO VI - Ordine dei lavori

Art. 47 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, anche su richiesta del Sindaco, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi, dirigenti e amministratori di altri enti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto agli eventuali quesiti posti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti soggetti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione, qualora necessario.

Art. 48 - Partecipazione degli Assessori esterni

1. Gli assessori esterni partecipano alle adunanze del consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni richieste loro dal Consiglio, tramite il Presidente, senza diritto di voto.

Art. 49 - Gli scrutatori

1. Il Presidente designa 3 (tre) consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata con almeno un proprio consigliere, tra gli scrutatori. Gli scrutatori che si assentano dall'adunanza devono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
2. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente.
3. Nel caso di scrutinio segreto gli scrutatori collaborano con il Presidente nell'esame delle schede e sulla loro validità. Ove vi siano contestazioni o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al consiglio che decide a maggioranza.

Art. 50 - Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e del Sindaco in 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato.

Art. 51 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato all'inizio della adunanza nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno.
2. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta solo ad uno di essi, di regola al primo firmatario.
3. Alle interrogazioni viene data risposta dal Sindaco o da un assessore dallo stesso incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di 10 (dieci) minuti di cui 5 (cinque) minuti per l'illustrazione e 5 (cinque) minuti per la risposta.
4. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro 5 (cinque) minuti.
5. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Per lo svolgimento delle interpellanze si osservano le stesse modalità previste per le interrogazioni nei precedenti commi.
7. Se il consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia già chiesto il rinvio ad altra adunanza.

Art. 52 - Svolgimento delle mozioni

1. L'esame delle mozioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno.
2. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione delle interrogazioni e interpellanze del presente regolamento.
3. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e può presentare emendamenti sulla stessa.
4. Qualora le mozioni riguardino questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro il Presidente unifica la discussione delle stesse nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso di illustrare la propria posizione subito dopo che il primo proponente la mozione abbia illustrato la sua proposta.
5. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando è posta in discussione la loro mozione, la stessa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio.

Art. 53 - Svolgimento degli ordini del giorno

1. L'esame degli ordini del giorno viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritti all'ordine del giorno.
2. Agli ordini del giorno si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al presente regolamento.
3. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di un ordine del giorno e può presentare emendamenti sullo stesso.
4. Il Presidente, ottenuta l'approvazione da parte dei consiglieri proponenti, unifica la discussione di ordini del giorno riguardanti questioni ed oggetti identici o strettamente connessi fra loro, nel corso della quale ai diversi proponenti è concesso di illustrare la propria posizione subito dopo che il primo proponente abbia illustrato la sua proposta.
5. Se nessuno dei firmatari si trovi presente quando è posto in discussione l'ordine del giorno, lo stesso si intende ritirato, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio.

Art. 54 - Tempi di discussione di interrogazioni-interpellanze e mozioni

1. Trascorsa un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che a quel momento è in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del consiglio comunale.
2. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali il bilancio preventivo, il rendiconto, strumenti di pianificazione territoriale generali e relative varianti sostanziali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni e interpellanze e mozioni .

Art. 55 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, dopo la trattazione delle comunicazioni, delle interrogazioni, delle interpellanze, procede all'esame delle mozioni e degli ordini del giorno e di seguito delle pratiche ordinarie secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, o su richiesta del Sindaco o di un consigliere. L'inversione dell'ordine del giorno viene votata a maggioranza semplice.
2. Il consiglio non può discutere o deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56 - Norme per la discussione generale

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o di suo delegato oppure dai consiglieri proponenti.
2. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
3. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
4. Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
5. Nella trattazione di uno stesso affare ciascun consigliere può parlare due volte, la prima per non più di 10(dieci) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque) minuti solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
6. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto, ai piani urbanistici e loro varianti e per i regolamenti comunali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capogruppo, dandone avviso al consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
7. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
8. Avvenuta la chiusura del dibattito, il Sindaco o l'assessore competente in materia intervengono per precisare e per dichiarare la posizione dell'esecutivo in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione, per non più di 5 (cinque) minuti.
9. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente del Consiglio per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.
10. Il Presidente può sospendere la seduta per un breve periodo, comunque per un tempo non superiore ai trenta minuti , anche su richiesta di un singolo consigliere.

Art. 57 - Presentazione di emendamenti durante la seduta

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.23, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al presidente del Consiglio uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della presidenza. Il Presidente, se l'emendamento lo richiede, acquisisce il parere dal segretario generale, nei limiti delle competenze dello stesso. Nel caso in cui tale parere non possa essere espresso, il Presidente, rinvia la trattazione della proposta alla successiva adunanza.
2. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
3. Le modalità per la presentazione di emendamenti al Bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
4. Non possono essere presentati emendamenti sul documento contenente il programma di mandato.

Art. 58 - Modalità di discussione di emendamenti e di ordini del giorno sulla proposta

1. Gli emendamenti alla proposta sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente del Consiglio reputi opportuno, raggruppando fra loro tutti gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.
2. Gli emendamenti presentati sulle mozioni e sugli ordini del giorno possono essere posti in discussione e conseguentemente messi in votazione solo con il consenso del Consigliere proponente la mozione o l'ordine del giorno.
3. L'illustrazione degli emendamenti, nel limite di 5 (cinque) minuti ognuno, sono ammessi unicamente da parte del Consigliere capogruppo o del Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per conto del gruppo e da parte del relatore della proposta e del Sindaco.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.

Art. 59 - Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri ed è sottoposta immediatamente alla determinazione del Consiglio.
5. Gli interventi non possono superare i 5 (cinque) minuti.

Art. 60 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 5 (cinque) minuti.

2. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
3. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole dal Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 61 - Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando su un argomento non vi sono più consiglieri iscritti a parlare.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 (cinque) minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione, dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.
4. Il consigliere che ritenga di non partecipare alla votazione ne di astenersi, deve allontanarsi dall'aula.

Art. 62 - Termine dell'adunanza

1. Ogni seduta prosegue fino al completo esaurimento dell'ordine del giorno, salvo che il Consiglio non deliberi di rinviare la prosecuzione della seduta ad altro giorno. In questo caso il Presidente del Consiglio non è tenuto a diramare un nuovo avviso di convocazione, salvo che per i consiglieri assenti.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO V – VOTAZIONI

CAPO I – Le votazioni

Art. 63 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Ciascun consigliere vota restando seduto al proprio posto.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - I. emendamenti soppressivi;

- II. emendamenti modificativi;
 - III. emendamenti aggiuntivi.
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, su richiesta di un singolo consigliere, il Presidente chiede al consiglio comunale di esprimersi con votazione sulla possibilità di votare per divisione. La votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
 6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 64 - Votazioni in forma palese

1. La votazione avviene per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
4. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art. 65 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Presidente o da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri presenti in aula.
2. Il Presidente precisa al consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.
3. I consiglieri, interpellati, rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario generale.

Art. 66 - Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, qualora non siano già stati nominati all'inizio della seduta, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.
2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
3. Le schede delle votazioni, dopo la proclamazione dei risultati vengono conservate dal personale dell'ufficio di segreteria per 90 giorni. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario.
4. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità di

votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.

Art. 67 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il consiglio ha approvato oppure il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 68 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO II - Verbale delle adunanze

Art. 69 - La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario generale, o il suo Vice, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio comunale. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il consiglio sta esaminando.

Art. 70 - Il verbale dell'adunanza

1. La seduta del Consiglio viene obbligatoriamente registrata con l'uso di tecnologie presenti nel mercato a cura di personale preposto. Tali registrazioni dovranno essere custodite in luogo idoneo a cura del personale del Comune e potranno essere distrutte non prima di 120 gg. dalla registrazione.
2. Il segretario si avvale della registrazione della seduta per la stesura del verbale.
3. Il verbale dell'adunanza costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare, contiene in sintesi i punti principali della discussione, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che concorrono a determinare la decisione, il dispositivo della deliberazione, il nome dei Consiglieri che votano contro alle singole proposte e i nomi di coloro che si astengono dalla votazione.
4. Gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni vengono riportati all'interno del verbale su richiesta degli interessati, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Generale al termine dell'intervento.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale deve anche indicare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia stata effettuata a scrutinio segreto e deve essere redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possono nuocere alle persone.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – Applicazione

Art. 71 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga il precedente regolamento del consiglio comunale.

Art. 72 – Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
2. Una copia del regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del consiglio comunale a disposizione dei consiglieri.